

## **LEGGE REGIONALE 22/02/2000, N. 002**

### **Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000).**

#### Art. 5

(Finanziamento di interventi nel settore della cultura, dell'istruzione e dello sport)

1. Per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e la verifica degli interventi finanziari regionali di promozione delle attività culturali, la Giunta regionale si avvale dell'apporto di un apposito Comitato consultivo, presieduto dall'Assessore regionale all'istruzione e cultura e composto dagli Assessori alla cultura delle quattro Province della regione o da loro delegati permanenti.

2. Il Comitato è convocato, di norma a cadenza annuale, per l'esame delle ipotesi di intervento da inserire nell'ambito dei programmi di impiego degli stanziamenti autorizzati dal bilancio. Alle riunioni possono essere invitati esperti nei settori della cultura e dello spettacolo individuati su proposta dei componenti del Comitato stesso.

3. Gli articoli 5 e 6 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, sono abrogati.

4. Il titolo IV della legge regionale 68/1981 è sostituito dal seguente:

<<TITOLO IV

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI INIZIATIVE CULTURALI DI PREMINENTE INTERESSE REGIONALE

#### Art. 21

(Forme di intervento diretto della Regione)

1. La Regione partecipa, attraverso la concessione di appositi finanziamenti, alla realizzazione di progetti di iniziative culturali di rilevante interesse per il Friuli-Venezia Giulia, promossi e organizzati da Enti locali o da istituzioni scientifiche e culturali pubbliche, che si prefiggono obiettivi di valorizzazione del patrimonio di beni culturali della comunità regionale, di studio e divulgazione delle conoscenze su argomenti di particolare significato per la storia della regione, di promozione della conoscenza e dell'accesso alla fruizione delle opere d'arte figurativa.

2. La Regione promuove altresì direttamente, anche avvalendosi della collaborazione scientifica e tecnico-organizzativa di organismi e istituzioni culturali e scientifiche particolarmente qualificati, l'organizzazione di manifestazioni espositive e di spettacolo e la realizzazione di iniziative convegnistiche ed editoriali, anche di carattere multimediale, aventi rilevante significato culturale, ivi comprese quelle che abbiano per obiettivo la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale, storico e artistico del Friuli-Venezia Giulia al di fuori del territorio regionale ovvero che si prefigurano di concorrere allo sviluppo ed al rafforzamento di rapporti internazionali di amicizia, scambio e cooperazione culturale, con particolare riguardo alle relazioni con paesi vicini e con le comunità dei corregionali all'estero.

3. Per le iniziative indicate al comma 2, la Regione e' autorizzata a sostenere spese per l'organizzazione di iniziative culturali che si svolgano nell'ambito del compendio di Villa Manin di Passariano e di altre sedi del patrimonio architettonico di proprieta' regionale e che ne valorizzino la funzione di beni culturali aperti alla fruizione del pubblico.

## Art. 22

### (Modalita' di attuazione)

1. Per le finalita' indicate all'articolo 21, la Giunta regionale approva annualmente il Programma delle partecipazioni regionali a iniziative di rilevante interesse culturale, nel cui ambito sono individuati gli enti e organismi con i quali l'Amministrazione regionale collabora ai fini della organizzazione e gestione delle iniziative nonche' il limite massimo della spesa da sostenere a valere sugli stanziamenti autorizzati dal bilancio di competenza. Per le iniziative promosse da enti diversi dalla Regione, il limite massimo della partecipazione finanziaria regionale non puo' eccedere il 75 per cento della spesa complessivamente prevista per la realizzazione.

2. All'attuazione delle iniziative individuate dal Programma si provvede a cura della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, anche d'intesa con altre strutture regionali che svolgono compiti di promozione culturale e turistica, mediante stipula di apposite convenzioni con gli Enti locali ovvero con gli organismi culturali e scientifici con cui l'Amministrazione intende collaborare per l'organizzazione e gestione degli eventi. Le convenzioni definiscono specificamente l'obiettivo dell'iniziativa, individuano le figure dei soggetti responsabili per la sua direzione scientifica e organizzativa, fissano l'articolazione analitica dei costi previsti e stabiliscono le modalita' di verifica dei risultati conseguiti e delle spese sostenute.>>.

5. Per le finalita' previste dagli articoli 21 e 22 della legge regionale 68/1981, come sostituiti dal comma 4, e' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 2000, a carico dell'unita' previsionale di base 17.3.42.1.946 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5396 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio delle attivita' culturali.

6. All'articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, il comma 4, come modificato dall'articolo 11, comma 23, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, ed il comma 5 sono sostituiti dai seguenti:

<<4. Gli enti, le istituzioni e gli organismi operanti nei settori delle attivita' culturali e di spettacolo che sono riconosciuti di interesse regionale possono beneficiare di contributi annui a sostegno della propria attivita' istituzionale. Il riconoscimento di organismo culturale di interesse regionale e la relativa determinazione dell'importo dei contributi da assegnare a ciascun organismo avviene mediante iscrizione in apposita Tabella, approvata dal Consiglio regionale, quale allegato alla legge finanziaria, e sottoposta a revisione periodica, a cadenza annuale, previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime sulla permanenza dei requisiti di riconoscimento regionale per gli enti gia' iscritti nella Tabella, con relativa eventuale esclusione di quelli per i quali tali requisiti siano venuti meno, nonche' sull'eventuale riconoscimento di nuovi organismi che ne abbiano fatto richiesta. Ai fini della revisione periodica della Tabella la Giunta regionale fornisce alla Commissione consiliare competente una rappresentazione sintetica dei dati di consuntivo sull'attivita' svolta dagli organismi riconosciuti nell'arco degli esercizi precedenti.

5. Possono essere riconosciuti ai sensi del comma 4 gli enti, le istituzioni e gli organismi culturali e di spettacolo, senza fine di lucro, che svolgano da almeno un triennio la propria attivita' e che appartengano a una delle seguenti categorie:

a) associazioni ed enti che curano la gestione di strutture teatrali di livello comprensoriale e la corrispondente programmazione di stagioni di spettacoli teatrali e musicali;

b) associazioni ed enti che organizzano festival, rassegne o altre manifestazioni a carattere concorsuale, di livello internazionale, nei settori della musica, del cinema, del teatro, della danza e del folklore;

c) associazioni ed istituti che operano in modo permanente per l'organizzazione di attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, della musica, del cinema e dello spettacolo;

d) associazioni costituite per la formazione di complessi orchestrali a carattere cameristico che favoriscono il perfezionamento e la crescita professionale di musicisti diplomati e svolgono attività concertistica in ambito regionale;

e) associazioni ed istituti che svolgono in modo permanente attività di organizzazione di iniziative culturali e di divulgazione della cultura umanistica, letteraria e scientifica;

f) istituti di studi e ricerche nelle discipline della storiografia, delle scienze giuridiche, economiche e sociali.>>.

7. All'articolo 6 della legge regionale 4/1999, il comma 10 è sostituito dal seguente:

<<10. A decorrere dall'esercizio 2001, ai fini della determinazione della misura massima dei contributi da concedere agli enti, istituzioni e organismi culturali riconosciuti di interesse regionale si applica il limite indicato all'articolo 29, primo comma, della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68.>>.

8. All'articolo 6 della legge regionale 4/1999, dopo il comma 41, è aggiunto il seguente:

<<41 bis. A decorrere dall'anno 2000 il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi di cui al comma 40 è fissato al 31 gennaio.>>.

9. Per le finalità previste dal combinato disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 6 della legge regionale 4/1999, come sostituiti dal comma 6, relativamente alla concessione di contributi annui in favore delle categorie di soggetti indicate al precitato comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di lire 35.454 milioni, suddivisa in ragione di lire 11.818 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, così ripartita a carico delle sottoindicate unità previsionali di base del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai pertinenti capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi per gli importi ed in favore della categoria di soggetti a fianco di ciascuno indicati:

a) spesa di complessive lire 4.200 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 - unità previsionale di base 17.3.42.1.291 - capitolo 5388 - categoria di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a), della legge regionale 4/1999;

b) spesa di complessive lire 28.014 milioni, suddivisi in ragione di lire 9.338 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 - unità previsionale di base 17.3.42.1.295 - così suddivisa con riferimento ai seguenti capitoli:

1) complessive lire 9.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 - capitolo 5400 - categoria di cui all'articolo 6, comma 5, lettera b), della legge regionale 4/1999;

2) complessive lire 9.390 milioni, suddivisi in ragione di lire 3.130 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 - capitolo 5401 - categoria di cui all'articolo 6, comma 5, lettera c), della legge regionale 4/1999;

3) complessive lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 - capitolo 5402 - categoria di cui all'articolo 6, comma 5, lettera d), della legge regionale 4/1999;

4) complessive lire 7.200 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.400 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 - capitolo 5403 - categoria di cui all'articolo 6, comma 5, lettera e), della legge regionale 4/1999;

5) complessive lire 1.914 milioni, suddivisi in ragione di lire 638 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 - capitolo 5404 - categoria di cui all'articolo 6, comma 5, lettera f), della legge regionale 4/1999, limitatamente agli istituti di studi e ricerche nella disciplina della storiografia;

c) complessive lire 3.150 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.050 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 - unita' previsionale di base 16.342.1.277 - capitolo 5140 - categoria di cui all'articolo 6, comma 5, lettera f), della legge regionale 4/1999, limitatamente agli istituti di studi e ricerche nelle discipline delle scienze giuridiche, economiche e sociali.

10. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi in favore delle categorie di soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), limitatamente agli istituti di studi e ricerche nella disciplina della storiografia, dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale 4/1999, come sostituito dal comma 6, sono demandati al Servizio delle attivita' culturali e quelli di cui alla lettera f), limitatamente agli istituti di studi e ricerche nelle discipline delle scienze giuridiche, economiche e sociali, del medesimo articolo 6, comma 5, al Servizio della istruzione e della ricerca della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura.

11. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 4/1999, come sostituito dal comma 6, e' approvata la "Tabella degli enti e organismi culturali riconosciuti di interesse regionale" allegata alla presente legge.

12. Sono abrogate le seguenti disposizioni legislative:

a) la legge regionale 12 giugno 1975, n. 31, e successive modifiche e integrazioni;

b) la legge regionale 16 giugno 1975, n. 32;

c) la legge regionale 31 agosto 1982, n. 73;

d) l'articolo 20 della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3;

e) l'articolo 29, commi 5 e 6, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3;

f) l'articolo 26, commi 5 e 6, della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28;

g) l'articolo 53, commi 18 e 24, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3;

h) l'articolo 24, commi 6 e 7, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29;

i) l'articolo 34, commi 10 e 11, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4;

l) gli articoli 96, comma 13, e 98, comma 12, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5;

m) l'articolo 14, commi 1 e 2, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10;

n) l'articolo 16, commi 33 e 34, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3;

o) l'articolo 6, commi 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 44, della legge regionale 4/1999.

13. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere la realizzazione di un programma straordinario di iniziative culturali e di ricerca diretto a promuovere la riscoperta, il recupero e la valorizzazione delle testimonianze archeologiche e culturali della presenza delle popolazioni celtiche nel territorio regionale e nelle aree con esso confinanti.

14. Nell'ambito del programma di cui al comma 13 possono essere compresi progetti di scavo archeologico, iniziative di studio e di ricerca antropologica e storiografica collegate a progetti editoriali o a manifestazioni convegnistiche o espositive che si prefiggano lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze sull'argomento, iniziative di spettacolo musicale o teatrale che si richiama al patrimonio della cultura popolare di origine celtica.

15. Il programma delle iniziative di cui al comma 13 e' approvato dalla Giunta regionale sulla base delle proposte che Enti locali ed associazioni scientifiche e culturali senza fine di lucro possono presentare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio delle attivita' culturali. All'attuazione del programma si provvede con le modalita' previste dal titolo IV della legge regionale 68/1981, come sostituito dal comma 4.

16. Per le finalita' previste dal comma 13 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 2000 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a carico dell'unita' previsionale di base 17.3.42.1.946 del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5200 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

17. Nel quadro dell'iniziativa volta a valorizzare e a far conoscere anche al di fuori del Friuli-Venezia Giulia espressioni significative del patrimonio culturale regionale, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concorrere nelle spese per la realizzazione e per la diffusione di un'opera cinematografica a carattere storico- documentario avente ad oggetto la vita del Beato Odorico da Pordenone.

18. Per le finalita' previste dal comma 17, e' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 400 milioni alla "Associazione Forum Iulii per la diffusione nel mondo della cultura del Friuli-Venezia Giulia". Il predetto contributo e' concesso, entro il limite del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, anche in via anticipata, sulla base della presentazione alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura di apposita domanda, corredata della relazione illustrativa del soggetto, del piano di esecuzione dell'opera e del piano di distribuzione, dei "curricula" del regista e degli autori del soggetto della sceneggiatura, del relativo preventivo di spesa. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio per le lingue regionali e minoritarie.

19. Per le finalita' previste dal combinato disposto di cui ai commi 17 e 18 e' autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unita' previsionale di base 17.4.42.1.310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5538 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

20. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Casa dello Studente "Antonio Zanussi" di Pordenone per la realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria.

21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 e' presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e della ricerca, corredata della documentazione relativa alle spese da sostenere. Il decreto di concessione del contributo ne determina le modalita' di erogazione.

22. Per le finalita' previste dal comma 20 e' autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unita' previsionale di base 16.2.42.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5106 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

23. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comitato provinciale di Gorizia dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, per lo svolgimento del Congresso nazionale della medesima Associazione, che avra' luogo a Gorizia nell'anno 2000.

24. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 23 e' presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio delle attivita' culturali, corredata della documentazione relativa alla spesa da sostenere. Il decreto di concessione del contributo ne determina le modalita' di erogazione.

25. Per le finalita' previste dal comma 23 e' autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unita' previsionale di base 17.3.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5345 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

26. Nell'ambito delle finalita' indicate dal titolo II della legge regionale 68/1981, al fine di concorrere allo sviluppo delle istituzioni stabili di produzione musicale nel Friuli-Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a promuovere e a partecipare in qualita' di socio fondatore, alla costituzione di una associazione tra Enti pubblici e privati avente ad oggetto la fondazione dell'Orchestra sinfonica del Friuli-Venezia Giulia, con sede in Udine, aperta alla partecipazione delle Province e di altri Enti locali della regione. Ai fini della formalizzazione della partecipazione della Regione, lo schema dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione sono approvati dalla Giunta regionale.

27. L'amministrazione regionale e' autorizzata a versare all'Associazione di cui al comma 26 all'atto della sua costituzione la propria quota di patrimonio sociale, in conformita' all'atto costitutivo, nonche' a concorrere mediante appositi contributi annuali all'attivita' dell'Associazione stessa. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio delle attivita' culturali.

28. Per le finalita' previste dal comma 27 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 2.100 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell'unita' previsionale di base 17.3.42.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5354 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

29. Nell'ambito della funzione di promozione delle istituzioni pubbliche operanti nel settore dello spettacolo nel Friuli-Venezia Giulia, come disciplinata dalle disposizioni del titolo II della legge regionale 68/1981, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a partecipare, in qualita' di socio fondatore, alla costituzione, di concerto con il Comune e con la Provincia di Udine, di un organismo associativo avente ad oggetto la gestione del "Teatro Giovanni da Udine", aperto alla partecipazione di altri soggetti pubblici e privati. Ai fini della formalizzazione della partecipazione della Regione, lo schema dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organismo associativo sono approvati dalla Giunta regionale.

30. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a versare all'organismo di cui al comma 29 la propria quota del patrimonio sociale, entro il limite di lire 50 milioni, nonche' a concorrere nelle spese per la programmazione e la gestione della relativa attivita' teatrale, mediante appositi contributi annuali. Nelle more della costituzione dell'organismo associativo, il contributo annuale previsto per l'anno 2000 puo' essere concesso, per le medesime finalita', al Comune di Udine. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio delle attivita' culturali.

31. Per le finalita' previste dal combinato disposto di cui ai commi 29 e 30, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 4.950 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.650 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell'unita' previsionale di base 17.3.42.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5381 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

32. Nell'ambito delle finalita' indicate dall'articolo 13, secondo comma, della legge regionale 68/1981, e' autorizzata la concessione all'Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia di contributi speciali da destinare a sostegno di progetti specificamente rivolti alla diffusione e sviluppo della cultura teatrale nelle scuole.

33. Per le finalita' previste dal comma 32 e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unita' previsionale di base 17.3.42.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5380 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

34. Al fine di promuovere l'attivita' degli organismi senza fine di lucro che operano nel settore della musica corale, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo annuale alla "Unione delle societa' corali del Friuli-Venezia Giulia" (USCI) per il finanziamento di un programma di sostegno delle iniziative concertistiche realizzate dalle associazioni corali ad essa aderenti.

35. Il finanziamento di cui al comma 34 e' concesso ed erogato in un'unica soluzione anticipata a seguito dell'approvazione del programma che l'USCI presenta alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio delle attivita' culturali, di norma entro il primo trimestre di ciascun anno.

36. Per le finalita' previste dal comma 34 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell'unita' previsionale di base 17.3.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5407 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

37. Al fine di promuovere l'attivita' degli organismi senza fine di lucro che operano nel settore della musica bandistica, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo annuale alla "Associazione nazionale bande italiane musicali autonome (ANBIMA) - Sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia", per il finanziamento di un programma di sostegno delle iniziative concertistiche realizzate, anche a livello internazionale, dalle associazioni bandistiche ad essa aderenti.

38. Il contributo e' concesso ed erogato in un'unica soluzione anticipata a seguito dell'approvazione del programma che l'ANBIMA presenta alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio delle attivita' culturali, di norma entro il primo trimestre di ciascun anno.

39. Per le finalita' previste dal comma 37 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unita' previsionale di base 17.3.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio

pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5409 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

40. L'Amministrazione regionale e' autorizzata ad erogare un contributo straordinario all'Istituto filarmonico Citta' di Sacile in occasione della celebrazione del centocinquantenario della sua attivita'.

41. Il contributo di cui al comma 40 e' concesso ed erogato in un'unica soluzione anticipata a seguito della domanda che e' presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio delle attivita' culturali.

42. Per le finalita' previste dal comma 40 e' autorizzata la spesa di lire 70 milioni per l'anno 2000, a carico dell'unita' previsionale di base 17.3.42.1.295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5416 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

43. L'articolo 18 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, come modificato dall'articolo 124, comma 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, e' sostituito dal seguente:

<<Art. 18

(Programmi provinciali di intervento)

1. Nel quadro dell'azione per il perseguimento degli obiettivi della presente legge, la Regione promuove la realizzazione di programmi annuali di intervento delle Province, aventi ad oggetto il sostegno di iniziative culturali realizzate da Enti locali ed associazioni culturali senza fine di lucro nell'ambito delle fattispecie individuate al comma 2 dell'articolo 19.

2. I programmi, definiti dalle Amministrazioni provinciali sulla base delle proposte presentate dai soggetti operanti nei rispettivi territori, sono trasmessi alla Regione per il loro finanziamento mediante apposite assegnazioni finanziarie a valere sullo specifico stanziamento a tal fine autorizzato dal bilancio regionale, previa verifica della loro coerenza con gli indirizzi generali indicati dall'Osservatorio regionale della lingua e cultura friulane.

3. Alla ripartizione tra le Province dello stanziamento regionale di cui al comma 2, si provvede, sentito il parere dell'Osservatorio regionale della lingua e cultura friulane, sulla base degli indicatori statistici relativi alla distribuzione territoriale della popolazione residente nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 5.>>.

44. All'articolo 19 della legge regionale 15/1996, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

<<1. Per la realizzazione dei programmi annuali di intervento indicati all'articolo 18, le Province sono autorizzate a concedere contributi finanziari nel rispetto dei limiti e con le modalita' previste, ai sensi della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, per gli interventi in materia di attivita' culturali attribuiti alla competenza delle Province stesse.>>.

45. All'articolo 19 della legge regionale 15/1996, il comma 2 bis, come aggiunto dall'articolo 124 della legge regionale 13/1998, e' abrogato.

46.

( ABROGATO )

47.

( ABROGATO )



48. Allo scopo di concorrere alla realizzazione del progetto per la istituzione, nell'ambito delle collezioni dei Civici Musei di Pordenone, di una Galleria d'arte moderna, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un contributo straordinario di lire 1.000 milioni da destinare alla acquisizione del complesso di opere d'arte figurativa denominato "Collezione Ruini-Zacchi", gia' depositato con contratto di comodato presso i medesimi Civici Musei e facente parte del patrimonio di beni artistici appartenenti, quale lascito testamentario degli originari proprietari, alla Associazione "La Nostra Famiglia".

49. La concessione e l'erogazione del contributo e' disposta previa presentazione della domanda alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dei beni culturali, corredata della documentazione comprovante l'acquisto.

50. Per le finalita' previste dal comma 48 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, a carico dell'unita' previsionale di base 17.2.42.2.287 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5264 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti.

51. Nell'ambito delle finalita' indicate dall'articolo 16, comma 20, della legge regionale 3/1998, e' autorizzata la concessione al "Collegio Don Bosco" e all'Istituto "Vendramini" di Pordenone, quali sedi di servizi scolastici e di formazione professionale del polo pordenonese, nonche' all'Istituto salesiano Bearzi di Udine, di un contributo straordinario pluriennale da destinare al completamento del programma di opere strutturali e di adeguamento degli impianti agli standard previsti dalle norme di sicurezza, gia' avviato nell'ambito dei programmi regionali di edilizia scolastica di cui all'articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, come da ultimo modificato dall'articolo 39, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29.

52. La domanda per la concessione del contributo e' presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e della ricerca, corredata del progetto esecutivo degli interventi da realizzare.

53. Per le finalita' previste dal comma 51 e' autorizzato a decorrere dall'anno 2001 il limite d'impegno decennale di lire 350 milioni annui, con l'onere di lire 700 milioni relativo alle annualita' autorizzate per gli anni 2001 e 2002 a carico dell'unita' previsionale di base 16.1.42.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 5064 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualita' autorizzate per gli anni dal 2003 al 2010 fa carico alle corrispondenti unita' previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

54. Per le finalita' indicate dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come da ultimo sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 12 luglio 1999, n. 22, e con le modalita' ivi previste, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere con appositi finanziamenti i programmi del Consorzio per lo sviluppo internazionale dell'Universita' degli studi di Trieste e del Consorzio universitario del Friuli nonche' i programmi della Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA). Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e della ricerca.

55. Per le finalita' previste dal comma 54 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 2.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unita' previsionale di base 16.2.42.1.960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, cosi' ripartita con riferimento ai seguenti capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi negli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo 5127 - complessive lire 1.800 milioni, suddivisi in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002;

b) capitolo 5131 - complessive lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002.

56. Nell'ambito dell'azione per la promozione del diritto allo studio universitario, al fine di sostenere la partecipazione degli studenti universitari della regione a programmi di mobilità internazionale, che offrono opportunità di formazione, perfezionamento e specializzazione professionale in ambito europeo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere, mediante un finanziamento straordinario, alle spese sostenute dagli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERDISU) di Trieste e di Udine per la realizzazione di un progetto pilota avente ad oggetto la costituzione di un apposito "Centro di servizi per l'informazione, la consulenza e la gestione di schemi di mobilità", di borse di studio e di tirocinio all'estero di studenti delle Università degli studi del Friuli-Venezia Giulia".

57. Il contributo di cui al comma 56 è concesso previa presentazione, alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e della ricerca, della documentazione comprovante l'avvio della realizzazione del progetto e del relativo piano di spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione.

58. Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 16.2.42.1.271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5182 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

59. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di lire 800 milioni all'Università degli studi di Udine a titolo di concorso negli oneri per l'avvio del nuovo "Corso di laurea in scienze motorie" della facoltà di medicina e chirurgia con sede in Gemona del Friuli.

60. Il contributo è concesso previa presentazione alla Direzione regionale dell'istruzione e cultura - Servizio dell'istruzione e della ricerca di apposita domanda corredata del programma delle spese previste per l'avvio del corso. Le modalità di erogazione sono disposte nel decreto di concessione.

61. Per le finalità previste dal comma 59 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 16.2.42.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5090 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui, per un periodo di dieci anni, sino alla misura massima prevista dal comma 63, a favore dell'ERDISU di Udine, a titolo di concorso negli oneri relativi alla gestione della casa dello studente da realizzare a cura del Comune di Cormons nell'immobile dell'ex ospedale civile, in relazione al nuovo corso di enologia dell'Università degli studi di Udine. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e della ricerca.

63. Per le finalità previste dal comma 62 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2009, con l'onere complessivo di lire 300 milioni relativo alle quote autorizzate per gli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 16.2.42.1.271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5107 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo. L'onere relativo alle quote per gli anni dal 2003 al 2009 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei

bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

64. Nell'ambito delle iniziative di cooperazione per favorire lo sviluppo delle relazioni fra la comunità italiana in Slovenia e in Croazia e le popolazioni di maggioranza e lo sviluppo dei rapporti di amicizia con le istituzioni croate e slovene, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università popolare di Trieste un contributo straordinario per incentivare la cooperazione inter-universitaria fra l'Università degli studi di Trieste e le sedi universitarie di Fiume, Pola e Capodistria, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, relativamente a corsi di laurea in ingegneria informatica, aziendale e turistica.

65. Il contributo è concesso previa presentazione alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e della ricerca del programma degli interventi da realizzare, definito d'intesa con l'Università degli studi di Trieste. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione.

66. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 16.2.42.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5135 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

67. Ai fini dell'impiego degli stanziamenti autorizzati dalla presente legge, per le finalità di cui all'articolo 33 della legge regionale 4/1992, l'Amministrazione regionale definisce il programma delle iniziative da ammettere a finanziamento, avuto riguardo prioritariamente alle esigenze di investimenti urgenti e indilazionabili nelle strutture destinate alle attività didattiche e di ricerca, in presenza di situazioni di precarietà determinate dal venir meno delle condizioni di agibilità di parte del patrimonio edilizio esistente.

68. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per concorrere all'istituzione nel territorio regionale di un'Accademia di belle arti, anche in via sperimentale nelle more dell'entrata in vigore del disegno di legge statale recante "Riforma delle Accademie di belle arti".

69. La sede dell'Accademia è messa a disposizione dalla Regione ed è individuata con apposita deliberazione della Giunta regionale.

70. Nelle spese di cui al comma 68 sono in particolare compresi gli oneri per l'arredo e la manutenzione della sede dell'Accademia, per il funzionamento dell'ufficio di segreteria, per la dotazione del materiale didattico, nonché per borse di studio agli studenti meritevoli ed incentivi agli insegnanti distaccati nella regione. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e della ricerca.

71. Per le finalità previste dal comma 68 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unità previsionale di base 16.3.42.1.966 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5136 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

72. All'articolo 14, comma 1, della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, le parole <<nella misura del 7 per cento>> sono sostituite dalle parole <<fino alla misura del 7 per cento>>.

73. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 77/1981, è aggiunto il seguente:

<<Art. 14 bis

1. Ai fini della ripartizione degli stanziamenti previsti ai sensi del presente capo, l'Amministrazione regionale definisce annualmente il programma delle iniziative prioritarie per l'ammissione a finanziamento, prevedendo la concentrazione delle risorse disponibili a sostegno di interventi organici di conservazione e restauro, di rilevante impatto territoriale e ambientale, che abbiano ad oggetto:

- a) la salvaguardia della integrità funzionale di immobili di valore storico-architettonico che sono sede di servizi pubblici di carattere culturale o sociale, ovvero
- b) il recupero all'uso pubblico, per finalità di servizi culturali o sociali, di immobili di valore storico-architettonico in condizioni di abbandono o di degrado.

2. Il programma è aggiornato annualmente, di norma entro novanta giorni dall'entrata in vigore del bilancio, sulla base della verifica del fabbisogno espresso dalle domande di contributo pervenute entro i termini di legge.>>.

74. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Udine e Pordenone contributi annui costanti, per un periodo non superiore a dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale ed interessi, relativi all'ammortamento di mutui che gli Enti stipulano per la realizzazione di opere pubbliche di primario interesse sportivo cittadino.

75. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 74.

76. La domanda per la concessione del contributo è presentata al Servizio delle attività ricreative e sportive, corredata del progetto di massima dell'opera e del relativo preventivo di spesa.

77. Per le finalità previste dal comma 74 è autorizzato a decorrere dall'anno 2001 il limite d'impegno decennale di lire 1.000 milioni annui, con l'onere di lire 2.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2001 e 2002, a carico dell'unità previsionale di base 18.1.44.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 6165 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2003 al 2010 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

78. All'articolo 6, comma 67, della legge regionale 4/1999, le parole <<programma straordinario di opere di restauro, ristrutturazione e adeguamento funzionale di edifici del centro storico destinati a finalità museali>> sono sostituite dalle parole <<programma straordinario di opere di restauro, ristrutturazione e adeguamento funzionale di edifici pubblici destinati a finalità scientifiche e culturali>>.

79. All'articolo 11 della legge regionale 4/1999, il comma 17, come modificato dall'articolo 16, comma 20, della legge regionale 25/1999, è sostituito dal seguente:

<<17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in favore del Comune di Campofornido un contributo decennale a sollievo degli oneri, per capitale ed interessi, derivanti dal mutuo che il Comune stipula per l'acquisizione ed il recupero di impianti sportivi. Per la gestione degli impianti il Comune può provvedere attraverso apposita società di capitali dallo stesso partecipata, anche mediante conferimento dei beni acquisiti ai sensi degli articoli 2342 e 2343 del codice civile.>>.

80. All'articolo 11, comma 18, della legge regionale 4/1999, la parola <<Consorzio>> è sostituita dalle parole <<Comune di Campofornido>>.

81. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere un contributo di lire 150 milioni alla Federazione triestina speleologica per l'organizzazione del convegno internazionale di speleologia denominato "Bora 2000".

82. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 81 e' presentata al Servizio delle attivita' ricreative e sportive corredata di una relazione illustrativa sulle finalita' del convegno e di un preventivo di massima della spesa. Il contributo puo' essere concesso anche in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del finanziamento ne stabilisce i termini e le modalita' di rendicontazione in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2, 4 e 5 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.

83. Per le finalita' previste dal comma 81 e autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unita' previsionale di base 18.1.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per l'anno 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6059 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

84. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) un contributo di lire 600 milioni per il "Gran premio Regione Friuli-Venezia Giulia".

85. Il contributo di cui al comma 84 e' concesso ed erogato in un'unica soluzione anticipata a seguito della domanda presentata al Servizio delle attivita' ricreative e sportive.

86. Per le finalita' previste dal comma 84 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002 a carico dell'unita' previsionale di base 18.1.44.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 6058 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

87. All'articolo 6, comma 36, della legge regionale 4/1999, in fine, sono aggiunte le parole <<Per le associazioni senza fini di lucro il contributo e' concesso nella misura del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.>>.

88. Per le finalita' previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella E, allegata alla presente legge, nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unita' previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.

Note:

1. Sostituite parole alla Tabella da art. 5, comma 28, L.R. 18/2000
2. Integrata la disciplina del comma 29 da art. 5, comma 15, L.R. 18/2000
3. Sostituite parole al comma 20 da art. 8, comma 18, L.R. 18/2000
4. Integrata la disciplina del comma 31 da art. 6, comma 25, L.R. 4/2001
5. Abrogato il comma 46 da art. 6, comma 62, L.R. 4/2001
6. Abrogato il comma 47 da art. 6, comma 62, L.R. 4/2001
7. Integrata la disciplina del comma 51 da art. 7, comma 29, L.R. 23/2001
8. Vedi anche il particolare regime transitorio di cui all'art. 6, comma 79, L.R. 1/2003
9. Sostituito il comma 32 da art. 6, comma 29, L.R. 1/2003